



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Protezione civile e istruzione

Trattamento delle domande di interventi di pubblica utilità della protezione civile



Scopo della guida

La presente guida vuole essere un ausilio decisionale e informativo per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità (IPU) della protezione civile. Lo scopo è che le domande concernenti interventi di pubblica utilità vengano autorizzate dalle autorità competenti solo se soddisfano le disposizioni legali federali.

A tal fine spiega le basi legali e in particolare le condizioni per l'autorizzazione. Per ciascuna di queste condizioni elenca i criteri decisionali per valutare l'autorizzazione di un intervento di pubblica utilità.

La lista di controllo e lo schema della procedura d'autorizzazione fungono da ausilio supplementare.

Indice

1	Basi legali	4
1.1	Diritto federale	4
1.2	Disposizioni cantonali	4
2	Interventi di pubblica utilità a livello nazionale.....	5
2.1	Definizione	5
2.2	Condizioni	5
2.3	Corsi di ripetizione	7
2.4	Limiti temporali massimi	7
2.5	Inoltro della domanda	7
2.6	Indennizzo e copertura assicurativa	8
2.7	Realizzazione di profitti.....	8
2.8	Coordinamento e direzione degli IPU.....	8
2.9	Assunzione dei costi	9
2.10	Materiale dell'esercito	9
2.11	Esame e decisione	9
2.12	Forma e contenuto dell'autorizzazione risp. del rifiuto	10
2.13	Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi di pubblica utilità	10
2.14	Divieto di prestare interventi a favore del datore di lavoro	10
2.15	Nessun intervento di pubblica utilità per compiti amministrativi	10
2.16	Schema della procedura d'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale	12
3	Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale	13
3.1	Definizione	13
3.2	Domanda	13
3.3	Condizioni	13
3.4	Corsi di ripetizione	15
3.5	Limiti temporali massimi	16
3.6	Forma e contenuto dell'autorizzazione o del rifiuto	16
3.7	Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi di pubblica utilità	16
3.8	Divieto di prestare interventi a favore del proprio datore di lavoro	16
3.9	Nessun intervento di pubblica utilità per compiti amministrativi	17
3.10	Schema della procedura d'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale	18
4	Decisione formale (autorizzazione risp. rifiuto)	19
5	Controlli.....	19
6	Lista di controllo per la verifica dei criteri decisionali (interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale)	20

1 Basi legali

1.1 Diritto federale

1.1.1 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1)

La protezione civile può essere chiamata a intervenire per svolgere interventi di pubblica utilità (art. 28 cpv. 2 lett. c LPPC). Questi sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione (art. 53 cpv. 3 LPPC). Una volta conclusa l'istruzione di base, i militi possono essere convocati ai corsi di ripetizione per al massimo 21 giorni all'anno. Per la convocazione valgono le disposizioni sui corsi di ripetizione.

Chi chiede un intervento di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale è tenuto a indennizzare la Confederazione, il Cantone o il Comune per le prestazioni fornite a terzi in caso di danno; non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti pubblici per i danni che gli sono stati direttamente cagionati; sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave (art. 79 cpv. 2 LPPC).

La Confederazione si assume i costi per il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto e l'alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale (art. 91 cpv. 1 lett. f LPPC). L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) può, nell'ambito degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale rimborsati ai Cantoni, stabilire un importo forfettario per ogni persona che presta servizio di protezione civile.

L'UFPP controlla i limiti temporali massimi (art. 47 cpv. 2 lett. a LPPC) e se gli interventi di pubblica utilità di cui all'articolo 53 capoverso 3 LPPC sono compatibili con i compiti della protezione civile (art. 47 cpv. 2 lett. b LPPC). Se i limiti temporali massimi sono superati, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi e informa l'Ufficio centrale di compensazione (art. 47 cpv. 3 LPPC).

1.1.2 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11)

L'OPCi riveduta, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, disciplina nel capitolo 6 (art. 45-61 OPCi) sia gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale che gli interventi a livello cantonale, regionale e comunale.

- Negli articoli 45-46 OPCi sono contenute le definizioni e le condizioni per svolgere gli interventi di pubblica utilità. Queste valgono per tutti gli interventi di pubblica utilità.
- Gli articoli 58-61 OPCi contengono altre disposizioni, che si applicano allo stesso modo a tutti gli interventi di pubblica utilità.
- Gli articoli 47-54 OPCi disciplinano gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, mentre negli articoli 55-57 OPCi sono regolamentati gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale.

1.1.3 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1)

Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della LPPC, ad eccezione del personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità secondo l'articolo 53 capoverso 3 LPPC (art. 1a cpv. 3 LIPG).

1.2 Disposizioni cantionali

Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale, occorre osservare, oltre alle disposizioni legali federali, anche le basi legali cantionali concernenti per esempio i termini per la presentazione delle domande o la ripartizione dei costi tra Cantone, comuni e richiedenti.

2 Interventi di pubblica utilità a livello nazionale

2.1 Definizione

(art. 45 cpv. 1 e 2 OPCi)

Per «interventi di pubblica utilità» s'intendono prestazioni di servizio nell'ambito di corsi di ripetizione ai sensi dell'articolo 53 capoverso 3 LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a favore di organizzatori di manifestazioni.

- Gli organizzatori di manifestazioni possono essere terzi, autorità, istituzioni, organizzazioni o associazioni.
- I corsi di ripetizione volti in primo luogo all'istruzione e al perfezionamento in ambito specialistico, non sono considerati interventi di pubblica utilità (art. 45 cpv. 2 OPCi).
- Gli interventi di pubblica utilità devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 46 OPCi.

2.2 Condizioni

(art. 46 OPCi)

L'articolo 46 dell'OPCi formula le condizioni che devono essere sempre e cumulativamente soddisfatte per poter prestare interventi di pubblica utilità:

- Il richiedente non è in grado di svolgere i compiti con mezzi propri.
- L'intervento di pubblica utilità è di interesse pubblico.
- L'intervento è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile.
- L'intervento permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell'istruzione.
- L'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private.
- L'intervento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.
- L'intervento deve essere d'importanza nazionale o internazionale.

Affinché la protezione civile possa essere impiegata per interventi di pubblica utilità, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (art. 46 cpv. 1 OPCi):

2.2.1 Art. 46 cpv. 1 lett. a OPCi

Il richiedente non è in grado di svolgere i compiti con mezzi propri.

Giustificativi della mancanza di mezzi

- Chiusura dei conti dell'anno precedente o ultima chiusura disponibile (bilancio e conto economico, conto della società) del richiedente
- In caso di mancanza di risorse finanziarie, le organizzazioni neo costituite che non hanno ancora una chiusura dei conti disponibile devono motivare la richiesta in forma scritta adducendo ragioni chiare, ed eventualmente farla confermare da terzi (per es. dalle autorità).

L'intervento di pubblica utilità è d'interesse pubblico.

Si possono sostenere eventi sportivi molto seguiti dalla popolazione, che hanno carattere internazionale, hanno una relazione con la Svizzera, promuovono un'attività sportiva o hanno carattere di festa popolare tradizionale (per es. campionati del mondo o europei, gare di coppa del mondo di sci, festa federale di ginnastica). Oltre a quelli sportivi, possono essere sostenuti anche eventi culturali importanti per il Paese (per es. festa federale dello jodel, festa federale delle bande giovanili). Entrano infine in linea di conto eventi a carattere umanitario (per es. campi Swisscor per bambini provenienti da zone di guerra) ed eventi politici d'importanza internazionale o nazionale (per es. WEF).

2.2.2 Art. 46 cpv. 1 lett. b OPCi

L'intervento è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell'istruzione.

I militi della protezione civile sono istruiti per l'intervento in caso di grandi manifestazioni, catastrofi e situazioni d'emergenza. I lavori svolti nell'ambito di un intervento di pubblica utilità devono quindi avere uno stretto legame con questa istruzione.

Giustificativi

- Descrizione dettagliata dei lavori da eseguire
- Tutte le indicazioni per la pianificazione degli interventi (mandati di prestazioni)

2.2.3 Art. 46 cpv. 1 lett. c OPCi

L'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private.

Il richiedente deve motivare in modo fondato per scritto che l'intervento di pubblica utilità non fa eccessiva concorrenza alle imprese private. Deve illustrare in particolare per quale motivo richiede l'impiego della protezione civile e perché i relativi compiti non possono essere svolti da ditte private. Ciò sarebbe ad esempio il caso se le imprese del ramo non fossero disposte o in grado di fornire tali servizi nella quantità richiesta.

Giustificativi

- Eventi con meno di 1'000 giorni di servizio:
 - Motivazione circostanziata in forma scritta del richiedente.
- Eventi con 1'000 giorni di servizio e più:
 - Consenso delle aziende locali (per es. Unione delle arti e mestieri)
 - In casi eccezionali una breve motivazione plausibile del richiedente, in cui spiega perché l'intervento della protezione civile non crea (o solo in misura minima) una concorrenza alle imprese private, eventualmente confermata da terzi (per es. dalle autorità).

2.2.4 Art. 46 cpv. 1 lett. d OPCi

L'intervento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

La protezione civile può essere impiegata solo per sostenere manifestazioni che non hanno carattere prevalentemente commerciale e che non perseguono come obiettivo principale la realizzazione di profitti. In particolare, l'impiego della protezione civile non deve mirare a permettere al richiedente un risparmio duraturo su una o più voci budgetarie. Ciò vale anche nel caso in cui il richiedente incarica un organizzatore commerciale per lo svolgimento della manifestazione.

Giustificativi

- Per tutti gli eventi:
 - Preventivo (budget) dell'evento previsto (imperativo).
- Inoltre, per gli eventi ricorrenti:
 - Liquidazione dell'ultimo evento (se non ancora disponibile, liquidazione del penultimo)
 - In casi eccezionali una breve motivazione plausibile (per es. rapporto finale)

2.2.5 Art. 46 cpv. 2 OPCi

Inoltre, l'intervento di pubblica utilità a livello nazionale può essere prestato quando è d'importanza nazionale o internazionale (art. 46 cpv. 2 OPCi); vedi spiegazioni relative all'interesse pubblico, pti. 2.2.1 e 3.3.1).

2.3 Corsi di ripetizione

(art. 53 cpv. 3 LPPC)

Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

- Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione (art. 53 cpv. 3 LPPC). I corsi di ripetizione volti in primo luogo all'istruzione e al perfezionamento in ambito specialistico, non sono considerati interventi di pubblica utilità (art. 45 cpv. 2 OPCi).
- Per la convocazione valgono le disposizioni sui corsi di ripetizione. La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio (art. 45 cpv. 3 LPPC).

2.4 Limiti temporali massimi

(art. 53 cpv. 1 LPPC)

I limiti temporali massimi devono essere osservati.

- Dopo l'istruzione di base i militi possono essere convocati a corsi di ripetizione per al massimo 21 giorni all'anno (art. 53 cpv. 1 LPPC).
- L'UFPP controlla se i limiti temporali massimi sono osservati (art. 47 cpv. 2 LPPC).

2.5 Inoltro della domanda

(art. 46-48 OPCi)

Nessun intervento di pubblica utilità senza domanda inoltrata per tempo.

- Per inoltrare una domanda occorre utilizzare il modulo ufficiale di domanda dell'UFPP (<https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2024/05/30/4baf4a1a-03ae-4854-a851-cdfb1f90df4d.docx>)
- Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e provvisto di firma legalmente valida.
- L'organizzatore presenta le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale all'UFPP al più tardi un anno prima dell'inizio dell'intervento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande presentate più tardi (art. 47 cpv. 1 OPCi).
- La domanda deve essere inoltrata tramite l'organo cantonale responsabile della protezione civile del relativo Cantone, utilizzando l'apposito modulo ufficiale di domanda dell'UFPP corredato di tutti gli allegati richiesti (art. 47 cpv. 2 frase 1 OPCi). I richiedenti presentano il formulario compilato e firmato in modo legalmente valido con tutti gli allegati all'organo cantonale responsabile della protezione civile.
- Questo correda la domanda di un parere in merito alle possibilità d'intervento e alla disponibilità di personale e mezzi e la trasmette all'UFPP (art. 47 cpv. 2 frase 2 OPCi).
- Se nell'ambito di un intervento di pubblica utilità i singoli interventi e luoghi di svolgimento si trovano in Cantoni diversi o se ognuno ha un'organizzazione propria, è necessario presentare una domanda separata per ciascun intervento e ciascun luogo di svolgimento (art. 47 cpv. 3 OPCi).
- Nella loro domanda i richiedenti devono dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 46 OPCi sono soddisfatte.
- Il Cantone in cui si svolge l'intervento di pubblica utilità deve dimostrare che è in grado di mettere a disposizione il personale necessario o che il personale mancante è messo a disposizione da un altro Cantone (art. 48 OPCi).

2.6 Indennizzo e copertura assicurativa

(art. 79 cpv. 2 LPPC e art. 53 OPCi)

Confederazione, Cantoni e Comuni sono esonerati da qualsiasi responsabilità; occorre un'attestazione di una copertura assicurativa sufficiente

- Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale è tenuto a indennizzare la Confederazione, il Cantone o il Comune per le prestazioni fornite a terzi in caso di danno; non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti pubblici per i danni che gli sono stati direttamente cagionati; sono fatte salve le pretese risultanti da danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave (art. 79 cpv. 2 LPPC).
- Affinché un intervento possa essere autorizzato, il richiedente deve confermare in forma scritta all'UFPP di disporre di una copertura assicurativa sufficiente allo scopo (art. 53 OPCi). La copertura assicurativa deve comprendere in particolare:
 - un'assicurazione di responsabilità civile aziendale che copra l'intero intervento della protezione civile;
 - una responsabilità civile per tutti i veicoli utilizzati dalla protezione civile;
 - un'assicurazione occupanti per tutti i civili trasportati dalla protezione civile.

2.7 Realizzazione di profitti

(art. 52 OPCi)

Se l'evento gli permette di conseguire un cospicuo introito, il richiedente è tenuto a versare una parte adeguata dello stesso al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Su richiesta presenta il conteggio finale dell'evento all'UFPP.

- Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati solo quando l'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.
- Se l'evento gli permette di conseguire un cospicuo introito, il richiedente è tenuto a versare una parte adeguata dello stesso al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (art. 52 cpv. 1 frase 1 OPCi). Gli accantonamenti per futuri eventi, ecc. sono consentiti solo dopo il versamento al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
- Per i motivi menzionati sopra, le domande possono essere autorizzate a condizione che, in caso di cospicuo introito, il richiedente si dichiari disposto a versare una parte adeguata dell'eventuale introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e a presentare all'UFPP, se richiesto, il conteggio finale dell'evento.
- Le istruzioni dell'UFPP sull'esecuzione dell'articolo 52 OPCi definiscono come i termini «cospicuo introito» e «parte adeguata» devono essere interpretati nei singoli casi.
- Un introito è cospicuo se supera l'importo di 300'000 franchi. Eccezioni e deduzioni sono definite nelle istruzioni.
- L'importo da versare corrisponde al massimo alla somma delle indennità di perdita di guadagno versate ai militi della protezione civile impiegati conformemente all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.

2.8 Coordinamento e direzione degli IPU

(art. 50 OPCi)

Stabilire il coordinamento e la direzione dell'intervento

- Il Cantone in cui si svolge l'intervento decide, in collaborazione con il richiedente, in merito al coordinamento e alla direzione dell'intervento.
- In caso di interventi che prevedono l'impiego di diverse organizzazioni di protezione civile, viene stabilito un organo di coordinamento per garantire una chiara ripartizione delle competenze e delle responsabilità. Di regola si tratta di un organo cantonale o regionale responsabile della protezione civile.

- Poiché specifici lavori possono essere eseguiti solo sotto la consulenza e la sorveglianza di specialisti, i militi della protezione civile possono essere attribuiti a imprese o professionisti, pur rimanendo subordinati ai quadri della protezione civile.

2.9 Assunzione dei costi

(art. 91 cpv. 1 lett. f LPPC e art. 54 OPCi)

La Confederazione si assume i costi per il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto e l'alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale.

- La Confederazione si assume i costi per il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto e l'alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale (art. 91 cpv. 1 lett. f LPPC)
- Per l'indennizzo dei costi per il soldo, la convocazione, il viaggio, il vitto, l'amministrazione e l'alloggio, l'UFPP fissa importi forfettari per milite impiegato e giorno di servizio. A seconda dell'intervento viene applicata una delle due tariffe forfettarie (con o senza pernottamento).
- Il calcolo dell'importo forfettario si basa sui costi per il vitto preparato dalla protezione civile stessa (ordinario) e l'alloggio in infrastrutture collettive (per es. impianti di protezione). I costi supplementari in caso di pasti consumati all'esterno o alloggio in albergo non sono presi a carico.
- I costi rimanenti sono a carico del richiedente. Questi comprendono in particolare i costi per l'utilizzo di veicoli privati, l'affitto di locali o le fatture telefoniche. Sono a carico del richiedente anche eventuali costi supplementari per la consumazione di pasti all'esterno o il pernottamento in albergo.

2.10 Materiale dell'esercito

(art. 51 OPCi)

Messa a disposizione del materiale militare necessario

- La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. Il materiale (per es. materiale di sbarramento) viene messo a disposizione gratuitamente dalla Confederazione (esercito) a condizione che sia disponibile (cfr. ordinanza del 21 agosto 2013 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori servizio mediante mezzi militari [OAAM].)
- Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito che necessita per i propri bisogni dietro pagamento di un corrispettivo. La consegna di questo materiale, come pure gli accordi relativi alle controprestazioni, si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
- Per non fare concorrenza alle imprese private, i prezzi sono fissati sulla base delle remunerazioni di diritto privato (cfr. in proposito la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [RVOG], l'ordinanza dell'8 novembre 2006 sugli emolumenti del DDPS [OEm-DDPS] e le istruzioni concernenti le attività commerciali nel DDPS).

2.11 Esame e decisione

(art. 49 OPCi)

Esame e decisione competono all'UFPP

- L'UFPP esamina le domande e decide se autorizzare gli interventi. Nella decisione dell'UFPP sono fissati la durata dell'intervento, il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l'occasione e il limite di spesa.
- Di regola l'UFPP rilascia la decisione al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'intervento, a condizione che tutte le informazioni e i documenti siano disponibili.

2.12 Forma e contenuto dell'autorizzazione risp. del rifiuto

(art. 58 OPCi)

L'autorizzazione o il rifiuto di una domanda viene sempre emessa sotto forma di decisione formale.

Sia l'autorizzazione che il rifiuto di una domanda vengono sempre comunicati sotto forma di decisione formale (art. 58 OPCi).

2.13 Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi di pubblica utilità

(art. 59 - 61 OPCi)

Le condizioni e gli oneri stabiliti nella decisione devono essere rispettati.

- Il militi possono essere impiegati unicamente per i lavori elencati nella [lista dei lavori](#) nel rispetto delle condizioni e degli oneri indicati nella decisione (art. 59 OPCi).
- Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi (art. 60 OPCi).
- Se eventi particolari come catastrofi e situazioni d'emergenza richiedono l'intervento dei militi della protezione civile per la protezione, il salvataggio e l'assistenza alla popolazione, i militi impiegati in un intervento di pubblica utilità possono essere liberati dal loro compito in qualsiasi momento e senza ripercussioni sui costi (art. 61 OPCi).

2.14 Divieto di prestare interventi a favore del datore di lavoro

(art. 41 cpv. 2 OPCi)

Non si possono prestare interventi a favore del proprio datore di lavoro.

- Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in alcun caso essere impiegati per prestazioni di protezione civile a favore del proprio datore di lavoro (art. 41 cpv. 2 OPCi). Questa disposizione vale per tutti i militi della protezione civile, ossia anche per il personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile (per es. comandante della protezione civile con impiego fisso presso un Comune).
- Il concetto di «proprio datore di lavoro» va inteso alla lettera. S'intendono le persone o le organizzazioni che sono tenute a versare lo stipendio ai dipendenti assenti per servizi di protezione civile e che ricevono di regola un'indennità di perdita di guadagno (IPG) corrispondente.
- I militi della protezione civile non possono partecipare a un intervento di pubblica utilità se il richiedente è il loro datore di lavoro.
- I militi della protezione civile che sono impiegati presso un consorzio di Comuni dal quale percepiscono uno stipendio, non possono prestare interventi di pubblica utilità né per il consorzio, né per i Comuni membri del consorzio.
Tuttavia, se è il singolo Comune (e non il consorzio) il datore di lavoro e a versare lo stipendio, i militi possono prestare servizi di pubblica utilità a favore di altri Comuni del consorzio. In questo caso bisogna però assicurarsi che per l'intervento di pubblica utilità prestato non venga versato alcun indennizzo al Comune che funge da datore di lavoro (nemmeno attraverso la regione di protezione civile). Non è ammissibile che un comune, in quanto datore di lavoro, oltre all'indennità di perdita di guadagno riceva anche un indennizzo (direttamente o indirettamente attraverso il consorzio di Comuni), e venga così retribuito due volte.
- Naturalmente, il richiedente risp. il datore di lavoro può impiegare i propri dipendenti nell'ambito di un intervento di pubblica utilità, purché la prestazione sia fornita nel quadro del rapporto di lavoro. La prestazione in questo caso non dà diritto né soldo né alle prestazioni IPG, poiché rientra negli obblighi contrattuali del dipendente.

2.15 Nessun intervento di pubblica utilità per compiti amministrativi

I compiti amministrativi competono fondamentalmente all'amministrazione pubblica (Cantone e Comuni). Non possono quindi essere svolti dalla protezione civile nemmeno nell'ambito di interventi di pubblica utilità. I costi degli stipendi non possono ricadere sull'IPG.

Tra i compiti amministrativi rientrano ad esempio:

(elenco non esaustivo):








- Montaggio di contenitori per rifiuti o posa di numeri civici
- Sgombero della neve
- Pulizia di strade
- Manutenzione di stagni o biotopi
- Cura dei margini boschivi
- Manutenzione di parchi giochi
- Manutenzione di sentieri
- Lavori di diserbo, rimozione di piante infestanti
- Posa di illuminazioni natalizie

Neppure i seguenti lavori possono essere considerati interventi di pubblica utilità:

- Controlli periodici dei rifugi (CPR)
- Controlli del materiale e manutenzioni di impianti
- Lavori per la salvaguardia del valore di rifugi e impianti di protezione
- Lavori associati alla prova delle sirene

2.16 Schema della procedura d'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale

Verifica della compatibilità con lo scopo e i compiti della protezione civile e dei termini di legge

Procedura (mesi prima dell'intervento)	Attività / Termini	Responsabile
	<p>Art. 47 OPCi: cpv. 1: inoltra la domanda all'UFPP al più tardi 1 anno prima dell'intervento (in casi eccezionali debitamente motivati più tardi).</p> <p>cpv. 2: inoltro della domanda tramite l'organo responsabile della protezione civile del relativo Cantone</p> <p>cpv. 3: una domanda separata per ciascun luogo d'intervento (in Cantoni diversi o se ogni luogo ha un'organizzazione propria)</p> <p>cpv. 4: fornisce le prove che le condizioni di cui all'art. 46 OPCi sono soddisfatte.</p> <p>Tramite il modulo ufficiale di domanda dell'UFPP.</p>	Richiedente
	<p>Conferma di sostenere l'intervento di pubblica utilità, correda la domanda di una presa di posizione in relazione alle possibilità d'intervento e alla disponibilità di personale e materiale (art. 47 cpv. 2 e art. 48 OPCi) e la trasmette all'UFPP.</p>	Cantone
<p>12 mesi</p> 	<p>Esamina la domanda e procede alla procedura di autorizzazione secondo le disposizioni LPPC e OPCi</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 45 cpv. 1 OPCi: L'intervento corrisponde alla definizione di «intervento di pubblica utilità»? Art. 46 OPCi: Le condizioni per un intervento di pubblica utilità sono soddisfatte? Art. 52 OPCi: Il richiedente si dichiara d'accordo a versare una parte dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno? Art. 53 OPCi: Esiste una conferma scritta che attesti che il richiedente dispone di una copertura assicurativa sufficiente? Occorre stipulare una copertura assicurativa speciale? (responsabilità) ->> decisione spetta all'UFPP Art. 58 OPCi: L'autorizzazione è formalmente corretta e completa? L'UFPP dispone dei mezzi finanziari necessari? 	UFPP
	<p>Art. 49 OPCi: L'UFPP esamina la domanda e decide in merito alla sua autorizzazione. Nella decisione dell'UFPP sono fissati la durata dell'intervento, il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l'occasione e il limite di spesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Al più tardi 3 mesi prima dell'intervento (termine di 30 giorni per inoltrare ricorsi, 6 settimane prima dell'intervento per invio convocazione) Decisione per firma dal/la direttore/trice UFPP 	UFPP
	30 giorni	Richiedente
	6 settimane prima dell'intervento	Cantone
		

3 Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale

3.1 Definizione

(art. 45 cpv. 1 e 2 OPCi)

Per interventi di pubblica utilità s'intendono prestazioni di servizio nell'ambito di corsi di ripetizione ai sensi dell'articolo 53 capoverso 3 LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a favore di organizzatori di manifestazioni.

- Gli organizzatori di manifestazioni possono essere terzi, autorità, istituzioni, organizzazioni o associazioni.
- I corsi di ripetizione che servono principalmente all'istruzione e al perfezionamento in ambito specialistico, non sono considerati interventi di pubblica utilità (art. 45 cpv. 2 OPCi).
- Gli interventi di pubblica utilità devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 46 capoverso 1 OPCi.

3.2 Domanda

(art. 55 OPCi)

Nessun intervento di pubblica utilità senza domanda inoltrata per tempo.

- Il richiedente deve inoltrare preventivamente una domanda per ogni intervento di pubblica utilità che intende svolgere.
- Gli organizzatori presentano le domande per gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale all'organo responsabile della protezione civile del relativo Cantone (art. 55 OPCi).
- Il termine ultimo per presentare la domanda è regolato dal diritto cantonale.

3.3 Condizioni

(art. 46 cpv. 1 OPCi)

L'articolo 46 capoverso 1 OPCi formula le condizioni che devono essere sempre cumulativamente soddisfatte per prestare interventi di pubblica utilità:

- Il richiedente non è in grado di svolgere i compiti con mezzi propri.
- L'intervento di pubblica utilità è d'interesse pubblico.
- L'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile.
- L'intervento permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell'istruzione.
- L'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private.
- L'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

- L'autorità competente deve esaminare ogni singola domanda per verificare se soddisfa queste condizioni. Nella sua domanda il richiedente dell'intervento deve provare che tutte le condizioni sono soddisfatte.
- Le condizioni secondo l'articolo 46 cpv. 1 OPCi devono essere verificate anche se la domanda concerne un intervento di pubblica utilità ricorrente. Se un intervento di pubblica utilità è già stato autorizzato e prestato una volta, non significa che si può rinunciare all'esame di una nuova domanda.
- Qui di seguito sono elencati diversi criteri decisionali che permettono di valutare se le condizioni secondo le lettere a – d sono soddisfatte.

Affinché la protezione civile possa essere impiegata per interventi di pubblica utilità, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (art. 46 cpv. 1 OPCi)

3.3.1 Art. 46 cpv. 1 lett. a OPCi

Il richiedente non è in grado di svolgere i suoi compiti con mezzi propri.

Criteri decisionali

- Il richiedente motiva in modo attendibile perché non è in grado di svolgere i suoi compiti con mezzi propri (per es. per mancanza di personale o di materiale).
- Il bilancio o la chiusura contabile prova che le risorse finanziarie non permettono di commissionare dietro pagamento i mandati.
- I richiedenti (per es. associazioni neo costituite) che non sono in grado di esibire il bilancio o la chiusura contabile, devono motivare per iscritto ed eventualmente far attestare da terzi (per es. dalle autorità) la mancanza di mezzi finanziari.
- Non si tratta di interventi da prestare durante tutto l'anno e che rimpiazzano posti fissi.

L'intervento di pubblica utilità deve essere d'interesse pubblico.

Criteri decisionali

Si possono sostenere eventi sportivi molto seguiti dalla popolazione che hanno una relazione con il Cantone o una sua regione, promuovono un'attività sportiva o hanno carattere di festa popolare tradizionale (per es. festa federale di ginnastica, festa regionale di lotta svizzera). Oltre a quelli sportivi, possono essere sostenuti anche eventi culturali (per es. feste folcloristiche cantonali o feste cantonali di musica), eventi con carattere umanitario ed eventi politici d'importanza cantonale o regionale.

3.3.2 Art. 46 cpv. 1 lett. b OPCi

L'intervento è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell'istruzione.

Criteri decisionali

- Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati solo quando sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e permettono di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell'istruzione.
- I militi della protezione civile sono istruiti per l'intervento in caso di grandi manifestazioni, catastrofi e situazioni d'emergenza. I lavori svolti nell'ambito di un intervento di pubblica utilità devono quindi avere uno stretto legame con questa istruzione.
- Le prestazioni e i compiti auspicati nell'ambito dell'intervento di pubblica utilità sono esposti e descritti in modo sufficientemente dettagliato da permettere di verificare che siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile.
- Per l'intervento s'impiegano sia i quadri che la truppa.
- L'intervento è possibilmente prestato da unità intere (gruppi o sezioni).
- I militi della protezione civile sono attribuiti a imprese o a professionisti (poiché specifici lavori possono essere eseguiti solo sotto la consulenza e la sorveglianza di specialisti), senza però essere a loro subordinati.
- L'intervento ha il chiaro scopo di addestrare i quadri e la truppa. Non si praticano soltanto lavori ausiliari o da manovale senza alcuno scopo formativo.
- L'intervento permette ai quadri di esercitare la loro funzione in condizioni realistiche, ossia di pianificare l'intervento e di dirigere le unità impiegate.
- I compiti e i lavori da svolgere sono compatibili con la missione principale della protezione civile: la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza; ossia corrispondono al ventaglio dei compiti, al livello d'istruzione e al fabbisogno d'addestramento delle unità impiegate.
- L'intervento permette ai militi della protezione civile impiegati di applicare le conoscenze acquisite e di praticare i loro compiti.

- L'intervento permette ai militi della protezione civile impiegati di esercitarsi a utilizzare gli attrezzi e gli apparecchi necessari.

3.3.3 Art. 46 cpv. 1 lett. c OPCi

L'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private.

Criteri decisionali

- Il richiedente deve motivare in modo fondato per scritto che l'intervento di pubblica utilità non fa eccessiva concorrenza alle imprese private. Deve illustrare in particolare per quale motivo richiede l'impiego della protezione civile e perché i relativi compiti non possono essere svolti da ditte private. Ciò sarebbe ad esempio il caso se le imprese del ramo non fossero disposte o in grado di fornire tali servizi nella quantità richiesta.
- Il richiedente fa attestare questa condizione da terzi (per es. autorità, Unione delle arti e dei mestieri).
- Giustificativo per eventi con meno di 1'000 giorni di servizio, per esempio:
 - Motivazione circostanziata in forma scritta del richiedente
- Giustificativo per eventi con almeno 1'000 giorni di servizio, per esempio:
 - Consenso delle aziende locali (per es. dell'Unione delle arti e dei mestieri)
 - In casi eccezionali una breve motivazione plausibile del richiedente, in cui spiega perché l'intervento della protezione civile non crea (o solo in misura minima) una concorrenza alle imprese private, eventualmente confermata da terzi (per es. dalle autorità).

3.3.4 Art. 46 cpv. 1 lett. d OPCi

Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando l'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

Criteri decisionali

- L'intervento di pubblica utilità ha innanzitutto scopi ideali e non commerciali, ossia non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.
- Il richiedente non sfrutta l'intervento della protezione civile per risparmiare durevolmente sui costi (ad esempio per rimpiazzare uno o più posti fissi).

3.4 Corsi di ripetizione (art. 53 cpv. 3 LPPC)

Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

- Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione (art. 53 cpv. 3 LPPC). I corsi di ripetizione volti in primo luogo all'istruzione e al perfezionamento in ambito specialistico, non sono considerati interventi di pubblica utilità (art. 45 cpv. 2 OPCi).
- Per la convocazione valgono le disposizioni sui corsi di ripetizione. La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio (art. 45 cpv. 3 LPPC).

3.5 Limiti temporali massimi

(art. 53 cpv. 1 LPPC)

I limiti temporali massimi devono essere osservati.

- Dopo l'istruzione di base i militi possono essere convocati ai corsi di ripetizione per al massimo 21 giorni all'anno (art. 53 cpv. 1 LPPC).
- L'UFPP controlla se i limiti temporali massimi sono osservati (art. 47 cpv. 2 LPPC).

3.6 Forma e contenuto dell'autorizzazione o del rifiuto

(art. 58 OPCi)

Non si possono prestare interventi di pubblica utilità senza una decisione formale.

L'autorizzazione e il rifiuto di una domanda d'intervento devono essere comunicati sotto forma di decisione formale (art. 58 OPCi).

3.7 Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi di pubblica utilità

(art. 59 - 61 OPCi)

Gli IPU devono svolgersi secondo le condizioni citate nell'autorizzazione.

- Il militi possono essere impiegati unicamente per i lavori elencati nella [lista dei lavori](#) nel rispetto delle condizioni e degli oneri indicati nella decisione (art. 59 OPCi).
- Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi (art. 60 OPCi).
- Se eventi particolari come catastrofi e situazioni d'emergenza richiedono l'intervento dei militi della protezione civile per la protezione, il salvataggio e l'assistenza alla popolazione, i militi impiegati in un intervento di pubblica utilità possono essere liberati dal loro compito in qualsiasi momento e senza ripercussioni sui costi (art. 61 OPCi).

3.8 Divieto di prestare interventi a favore del proprio datore di lavoro

(art. 41 OPCi)

- Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in alcun caso essere impiegati per prestazioni di protezione civile a favore del proprio datore di lavoro (art. 41 cpv. 2 OPCi). Questa disposizione vale per tutti i militi della protezione civile, ossia anche per il personale a tempo pieno degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile (per es. comandante della protezione civile impiegato fisso presso un Comune).
- Il concetto di «proprio datore di lavoro» va inteso alla lettera. S'intendono le persone o le organizzazioni che sono tenute a versare lo stipendio ai dipendenti assenti per servizi di protezione civile e che ricevono di regola un'indennità di perdita di guadagno (IPG) corrispondente.
- I militi della protezione civile non possono partecipare a un intervento di pubblica utilità se il richiedente è il loro datore di lavoro.
- I militi della protezione civile che sono impiegati presso un consorzio di Comuni dal quale percepiscono uno stipendio, non possono prestare interventi di pubblica utilità né per il consorzio, né per i Comuni membri del consorzio.
Tuttavia, se è il singolo Comune (e non il consorzio) il datore di lavoro e a versare lo stipendio, i militi possono prestare servizi di pubblica utilità a favore di altri Comuni del consorzio.
In questo caso bisogna però assicurarsi che per l'intervento di pubblica utilità prestato non venga versato alcun indennizzo al Comune che funge da datore di lavoro (nemmeno attraverso la regione di protezione civile). Non è ammissibile che un comune, in quanto datore di lavoro, oltre all'indennità di perdita di guadagno riceva anche un indennizzo (direttamente o indirettamente attraverso il consorzio di Comuni), e venga così retribuito due volte.
- Naturalmente, il richiedente risp. il datore di lavoro può impiegare i propri dipendenti nell'ambito di un intervento di pubblica utilità, purché la prestazione sia fornita nel quadro del rapporto di lavoro.

La prestazione in questo caso non dà diritto né soldo né alle prestazioni IPG, poiché rientra negli obblighi contrattuali del dipendente.

3.9 Nessun intervento di pubblica utilità per compiti amministrativi

I compiti amministrativi competono fondamentalmente all'amministrazione pubblica (Cantone e Comuni). Non possono quindi essere svolti dalla protezione civile nemmeno nell'ambito di interventi di pubblica utilità. I costi degli stipendi non possono ricadere sull'IPG.

Tra i compiti amministrativi rientrano ad esempio:

(elenco non esaustivo):


- Montaggio di contenitori per rifiuti o posa di numeri civici
- Sgombero della neve
- Pulizia di strade
- Manutenzione di stagni o biotopi
- Cura dei margini boschivi
- Manutenzione di parchi giochi
- Manutenzione di sentieri
- Lavori di diserbo, rimozione di piante infestanti
- Posa di illuminazioni natalizie

Neppure i seguenti lavori possono essere considerati interventi di pubblica utilità:

- Controlli periodici dei rifugi (CPR)
- Controlli del materiale e manutenzioni di impianti
- Lavori per la salvaguardia del valore di rifugi e impianti di protezione

3.10 Schema della procedura d'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale

Richiedenti possono essere in particolare: autorità, organizzazioni (escluse le OPC), associazioni o espositori:

Procedura (mesi prima dell'intervento)	Attività / Termini	Responsabile
 <pre> graph TD A[Domanda IPU] --> B{{Esame della domanda}} B -- "3 mesi" --> C[Notifica all'UFPP (Excel)] C --> D{{Verifica IPU}} D -- No --> E[Ingiunzione al Cantone] E --> F[Autorizzazione adattata] F --> G[Decisione formale] D -- Si --> G G --> H[Intervento] </pre>	<p>I Cantoni stabiliscono il termine per l'inoltro delle domande.</p> <p>Il Cantone esamina la domanda e procede alla procedura di autorizzazione secondo le disposizioni della LPPC e dell'OPCi, in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 45 cpv. 1 OPCi: L'intervento corrisponde alla definizione di «intervento di pubblica utilità»? Art. 46 cpv. 1 OPCi: Le condizioni per un intervento di pubblica utilità sono soddisfatte? Art. 58 OPCi: L'autorizzazione è completa e corretta dal punto di vista formale? <p>Art. 56 cpv. 1 OPCi: Al più tardi 3 mesi prima dell'intervento: trasmettere le indicazioni richieste all'UFPP (ezg@babs.admin.ch)</p>	<p>Richiedente</p> <p>Cantone</p> <p>Cantone</p>
<p>Si</p> <p>Verifica IPU</p>	<p>Art. 46 cpv. 1 lett. b OPCi: L'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile?</p>	UFPP
<p>No</p> <p>Ingiunzione al Cantone</p>	<p>Art. 56 cpv. 2 OPCi: Al più tardi 2 settimane dopo ricezione della notifica: Ingiunzione al Cantone: «non effettuare l'intervento» oppure «apportare le modifiche necessarie»</p>	UFPP
<p>Autorizzazione adattata</p>	<p>Art. 56 cpv. 2 OPCi: Entro 2 settimane Cantone all'UFPP trasmettere la notifica delle modifiche all'UFPP (ezg@babs.admin.ch)</p>	Cantone
<p>Decisione formale</p>	<p>Rilascia la decisione formale conformemente all'art. 58 OPCi.</p>	Cantone
<p>Intervento</p>		

4 Decisione formale (autorizzazione risp. rifiuto)

(Art. 49, 57 e 58 OPCi)

Non si possono prestare interventi di pubblica utilità senza autorizzazione (decisione formale).

- La competenza decisionale per l'autorizzazione degli IPU a livello nazionale è dell'UFPP (art. 49 cpv. 1 OPCi).
- L'organo cantonale responsabile della protezione civile decide in merito all'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale (articolo 57 OPCi).
- L'autorità che rilascia le autorizzazioni deve esaminare ogni singola domanda per verificare se soddisfa tutte le condizioni per un intervento di pubblica utilità. L'esame di ogni singola domanda è inderogabile.
- Gli interventi di pubblica utilità devono essere autorizzati singolarmente. Ciò vale soprattutto per gli interventi ricorrenti.
- L'autorizzazione o il rifiuto (decisione formale) dell'autorità competente è sempre obbligatoria; forma e contenuto devono corrispondere alle disposizioni legali (art. 58 OPCi).

5 Controlli

(Art. 46 e 56 OPCi, 47 LLPC)

Affinché un intervento di pubblica utilità possa essere prestato, l'UFPP deve verificare che i limiti temporali massimi siano rispettati e che l'intervento sia compatibile con i compiti della protezione civile.

- Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati solo quando l'intervento è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell'istruzione (art. 46 cpv. 1 lett. b OPCi).
- L'UFPP è responsabile di verificare che gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 47 cpv. 2 lett. b LLPC).
- L'UFPP controlla se i limiti temporali massimi sono rispettati (art. 47 cpv. 2 lett. a LLPC).
- L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile comunica all'UFPP, al più tardi tre mesi prima dell'inizio di un intervento di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale, i dati necessari alla verifica (evento, richiedenti, luoghi e date d'intervento, lavori e giorni di servizio previsti) (art. 56 cpv.1 OPCi).
Se l'intervento non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi due settimane dopo l'arrivo della notifica l'UFPP ingiunge al competente organo del relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche. Se l'organo competente è disposto ad apportare le necessarie modifiche, le indicazioni devono essere nuovamente inoltrate entro due settimane (art. 56 cpv. 2 OPCi)

6 Lista di controllo per la verifica dei criteri decisionali (interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale)

Importante

Questo formulario non sostituisce la verifica e successiva autorizzazione (decisione formale) dell'autorità competente. Costituisce però un ausilio per verificare se sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione.

Dati concernenti il richiedente e l'evento	
Richiedente: nome della società, presidente della società (rappresentante legale), indirizzo	
Evento	
Data/e dell'evento	
Luogo dell'evento	
Lavori richiesti	*)

*) I lavori richiesti devono essere descritti con un grado di dettaglio tale da permettere di verificare che siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 46 cpv. 1 lett. b OPCi).

Autorizzazione (decisione formale) e chiamata in servizio		
	soddi- sfatto	non soddi- sfatto
<i>Domanda scritta e motivata</i>		
<i>Domanda esaminata dall'autorità competente (il richiedente non può essere contemporaneamente anche l'autorità che rilascia l'autorizzazione)</i>		

Condizioni secondo l'articolo 46 capoverso 1 OPCi		
Art. 46 cpv. 1 lett. a OPCi: Mancanza di mezzi propri e interesse pubblico		
	soddi- sfatto	non soddi- sfatto
<i>Il richiedente fornisce una motivazione attendibile dell'impossibilità di svolgere i compiti con mezzi propri.</i>		
<i>Il richiedente fornisce la prova (bilancio o chiusura contabile) che non è in grado di commissionare dietro pagamento i mandati con le proprie risorse finanziarie.</i>		
<i>Se non è in grado di fornire questa prova, il richiedente presenta una motivazione della mancanza di risorse finanziarie e un'attestazione di terzi.</i>		
<i>Non si tratta di attività svolte durante tutto l'anno.</i>		

Art. 46 cpv. 1 lett. b OPCi: L'intervento è compatibile con gli scopi della protezione civile		
	soddi- sfatto	non soddi- sfatto
<i>Le prestazioni e i compiti richiesti sono esposti in dettaglio (quali lavori vengono svolti dai militi della protezione civile? La loro descrizione è sufficientemente dettagliata da permettere di verificare se sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile?)</i>		
<i>Impiego dei quadri e della truppa</i>		
<i>Impiego di intere unità (gruppi o sezioni)</i>		
<i>I militi della protezione civile non sono subordinati a imprese o professionisti (che assicurano solo la consulenza e la sorveglianza dei lavori).</i>		
<i>L'intervento ha il chiaro scopo di istruire e addestrare i quadri e la truppa.</i>		
<i>I quadri della protezione civile hanno la possibilità di praticare la funzione di condotta (pianificazione dell'intervento, direzione delle unità impiegate).</i>		
<i>L'intervento è compatibile con la missione principale della protezione civile.</i>		
<i>L'intervento permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite durante la formazione.</i>		
<i>L'intervento permette di esercitare e praticare l'uso di attrezzi e apparecchi.</i>		

<i>Art. 46 cpv. 1 lett. c OPCi: L'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private</i>		
	soddi- sfatto	non soddi- sfatto
<i>Il richiedente fornisce la prova che l'intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private (ev. attestazione di terzi).</i>		

<i>Art. 46 cpv. 1 lett. d OPCi: L'evento non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.</i>		
	soddi- sfatto	non soddi- sfatto
<i>L'intervento ha innanzitutto scopi ideali e non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.</i>		
<i>Il richiedente non sfrutta l'intervento di pubblica utilità per risparmiare durevolmente sui costi.</i>		